

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 22-6188

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. - Assemblea straordinaria del 29 luglio 2013. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Vista la convocazione dell'Assemblea straordinaria di "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.", società controllata dalla Regione Piemonte, in data 29 luglio 2013, avente all'Ordine del Giorno "Modifiche al testo dello statuto sociale agli articoli 15, 19, 22, 27 e 30";

vista la proposta di modifica all'art. 15 (Consiglio di amministrazione), derivante dal DPR 30 novembre 2012, n. 251 attuativo della legge 12 luglio 2012, n. 120;

vista la proposta di modifica all'art. 22 (Collegio sindacale), anch'essa derivante dal DPR 30 novembre 2012, n. 251 attuativo della legge 12 luglio 2012, n. 120, nonché dall'esigenza di uniformare le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità a quanto già previsto per il Consiglio di Amministrazione (art. 15 comma 6 dello statuto vigente, art. 15 comma 7 della proposta di statuto in esame);

vista la proposta di modifica all'art. 19 (Poteri – cariche sociali), volta a chiarire l'applicazione dell'art. 15, c. 3 e c. 7 e dell' art. 22, c. 4 e c. 6 della proposta di statuto in esame alle società controllate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ed alle sue partecipate aventi maggioranza partecipazione pubblica;

vista la proposta di introduzione del nuovo art. 27 (Norme sulla trasparenza amministrativa), che recepisce il disposto di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 17 del 27 dicembre 2012 e s.m.i.;

vista la proposta di introduzione del nuovo art. 30 (Norma transitoria) volta a disciplinare la fase di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 22 della proposta di statuto in esame;

considerato che le sopra descritte proposte di modifica sono contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ritenute necessarie, per le motivazioni sopra addotte per ogni articolo oggetto di modifica od introduzione, le variazioni proposte;

ritenuto pertanto che tali variazioni possano essere considerate favorevolmente e, quindi, di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea straordinaria di "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." in data 29 luglio 2013 di esprimersi favorevolmente alla loro approvazione, nonché all'introduzione di modifiche ed integrazioni che dovessero rivelarsi opportune in sede di discussione assembleare;

LA GIUNTA REGIONALE, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che parteciperà all'Assemblea straordinaria di "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." in data 29 luglio

2013, con riferimento alle proposte di modifica statutaria contenute nell'allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO
<p>TITOLO I DENOMINAZIONE –SEDE — DOMICILIO - DURATA – OGGETTO SOCIALE</p>	<p>TITOLO I DENOMINAZIONE –SEDE — DOMICILIO - DURATA – OGGETTO SOCIALE</p>
<p>Art. 1 – DENOMINAZIONE In attuazione della Legge Regione Piemonte 26 luglio 2007 n. 17 <i>"Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a."</i>, è costituita una società per azioni denominata "FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A."</p>	<p>Art. 1 – DENOMINAZIONE In attuazione della Legge Regione Piemonte 26 luglio 2007 n. 17 <i>"Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a."</i>, è costituita una società per azioni denominata "FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A."</p>
<p>Art. 2 – SEDE La Società ha sede legale e amministrativa in Torino e può stabilire uffici di rappresentanza e sedi secondarie sia in Italia che all'estero.</p>	<p>Art. 2 – SEDE La Società ha sede legale e amministrativa in Torino e può stabilire uffici di rappresentanza e sedi secondarie sia in Italia che all'estero.</p>
<p>Art. 3 – DOMICILIO 1. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci. 2. Al momento dell'iscrizione nel libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. Il socio comunica altresì i numeri di fax e indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.</p>	<p>Art. 3 – DOMICILIO 1. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci. 2. Al momento dell'iscrizione nel libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. Il socio comunica altresì i numeri di fax e indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.</p>
<p>Art. 4 – DURATA 1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata. 2. La proroga della durata della Società non costituisce causa di recesso dei soci.</p>	<p>Art. 4 – DURATA 1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata. 2. La proroga della durata della Società non costituisce causa di recesso dei soci.</p>
<p>Art. 5 – OGGETTO SOCIALE 1. La Società opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, dall'art. 60 dello Statuto della Regione Piemonte e dall'art. 3 della Legge Regione Piemonte 26 luglio 2007 n. 17. 2. La Società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle</p>	<p>Art. 5 – OGGETTO SOCIALE 1. La Società opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, dall'art. 60 dello Statuto della Regione Piemonte e dall'art. 3 della Legge Regione Piemonte 26 luglio 2007 n. 17. 2. La Società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle</p>

<p>seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altri enti già costituiti o da costituire, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati; - attività finanziaria in genere; - amministrazione e gestione di titoli tipici ed atipici; - prestazione di servizi finanziari, amministrativi, contabili, tecnici e commerciali prevalentemente a favore dei soci ed altresì delle società partecipate, oltre che della società Finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi; - attività amministrative, tecniche e finanziarie per la valorizzazione reddituale e patrimoniale delle società partecipate e gestite, anche ai fini di una loro eventuale dismissione o liquidazione. <p>3. Finpiemonte Partecipazioni ispira la propria attività alle finalità di valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni. A questo fine:</p> <p>a) può acquisire, detenere e dismettere partecipazioni in imprese a rilevanza pubblica e in imprese private, operanti sul mercato prevalentemente in comparti e settori di intervento coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico finanziaria regionale, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale;</p> <p>b) può specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;</p> <p>c) può promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;</p> <p>d) condiziona l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono, salvo</p>	<p>seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altri enti già costituiti o da costituire, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati; - attività finanziaria in genere; - amministrazione e gestione di titoli tipici ed atipici; - prestazione di servizi finanziari, amministrativi, contabili, tecnici e commerciali prevalentemente a favore dei soci ed altresì delle società partecipate, oltre che della società Finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi; - attività amministrative, tecniche e finanziarie per la valorizzazione reddituale e patrimoniale delle società partecipate e gestite, anche ai fini di una loro eventuale dismissione o liquidazione. <p>3. Finpiemonte Partecipazioni ispira la propria attività alle finalità di valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni. A questo fine:</p> <p>a) può acquisire, detenere e dismettere partecipazioni in imprese a rilevanza pubblica e in imprese private, operanti sul mercato prevalentemente in comparti e settori di intervento coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico finanziaria regionale, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale;</p> <p>b) può specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;</p> <p>c) può promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;</p> <p>d) condiziona l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono, salvo</p>
--	--

<p>diversa forma di controllo organico e programmatico più idonea a giudizio del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) orienta la politica di gruppo alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate;</p> <p>f) ispira la propria attività all'attuazione del principio di pari opportunità.</p> <p>4. La Società, per lo svolgimento della propria attività, può altresì partecipare ad Enti, istituti e organismi che abbiamo scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.</p> <p>5. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, Finpiemonte Partecipazioni può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, quando tali operazioni siano ritenute necessarie od opportune dal Consiglio di Amministrazione ad esclusione delle attività espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di soggetti e di quelle attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.</p> <p>6. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.</p>	<p>diversa forma di controllo organico e programmatico più idonea a giudizio del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) orienta la politica di gruppo alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate;</p> <p>f) ispira la propria attività all'attuazione del principio di pari opportunità.</p> <p>4. La Società, per lo svolgimento della propria attività, può altresì partecipare ad Enti, istituti e organismi che abbiamo scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.</p> <p>5. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, Finpiemonte Partecipazioni può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, quando tali operazioni siano ritenute necessarie od opportune dal Consiglio di Amministrazione ad esclusione delle attività espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di soggetti e di quelle attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.</p> <p>6. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.</p>
<p>TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI</p>	<p>TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI</p>
<p>Art. 6 – CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 66.735.372,00 (sessantaseimilionisettecentotrentacinquemilatrecentosettantadue virgola zero) diviso in numero 66.735.372 (sessantaseimilionisettecentotrentacinquemilatrecentosettantadue) azioni prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.</p> <p>2. Finpiemonte Partecipazioni è società a</p>	<p>Art. 6 – CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 66.735.372,00 (sessantaseimilionisettecentotrentacinquemilatrecentosettantadue virgola zero) diviso in numero 66.735.372 (sessantaseimilionisettecentotrentacinquemilatrecentosettantadue) azioni prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.</p> <p>2. Finpiemonte Partecipazioni è società a</p>

prevalente capitale pubblico.

3. Possono essere soci della Finpiemonte Partecipazioni oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.

4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti.

Art. 7 – AZIONI

1. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. In conformità al disposto dell'art. 2348 2° comma C.C., è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

3. I pagamenti delle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

4. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione a favore di terzi, il trasferimento non ha effetto nei confronti della Società senza l'assenso dell'assemblea che deve deliberare in merito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della richiesta in tal senso inviata dal socio cedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata autorizzazione, il socio cedente ha facoltà di recedere dalla Società mediante comunicazione scritta da trasmettersi al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, effettuata a cura del Presidente del Consiglio di

prevalente capitale pubblico.

3. Possono essere soci della Finpiemonte Partecipazioni oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.

4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti.

Art. 7 – AZIONI

1. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. In conformità al disposto dell'art. 2348 2° comma C.C., è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

3. I pagamenti delle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

4. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione a favore di terzi, il trasferimento non ha effetto nei confronti della Società senza l'assenso dell'assemblea che deve deliberare in merito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della richiesta in tal senso inviata dal socio cedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata autorizzazione, il socio cedente ha facoltà di recedere dalla Società mediante comunicazione scritta da trasmettersi al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, effettuata a cura del Presidente del Consiglio di

<p>Amministrazione, dell'avvenuta assunzione di una deliberazione negativa dell'assemblea ovvero decorrenti dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni previsto per la deliberazione dell'assemblea. In caso di recesso trovano applicazione gli articoli 2437 ter e quater del Codice Civile.</p> <p>5. La modifica della precedente clausola e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli di circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.</p> <p>Art. 8 – OBBLIGAZIONI</p> <p>1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.</p> <p>Art. 9 – FINANZIAMENTI</p> <p>1. I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e, se non è stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta al rimborso previo preavviso di sei mesi da parte del socio finanziatore.</p> <p>2. La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.</p> <p>3. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.</p> <p>TITOLO III ASSEMBLEA</p> <p>Art. 10 – ASSEMBLEA</p> <p>1. L'assemblea regolarmente costituita</p>	<p>Amministrazione, dell'avvenuta assunzione di una deliberazione negativa dell'assemblea ovvero decorrenti dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni previsto per la deliberazione dell'assemblea. In caso di recesso trovano applicazione gli articoli 2437 ter e quater del Codice Civile.</p> <p>5. La modifica della precedente clausola e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli di circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.</p> <p>Art. 8 – OBBLIGAZIONI</p> <p>1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.</p> <p>Art. 9 – FINANZIAMENTI</p> <p>1. I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e, se non è stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta al rimborso previo preavviso di sei mesi da parte del socio finanziatore.</p> <p>2. La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.</p> <p>3. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.</p> <p>TITOLO III ASSEMBLEA</p> <p>Art. 10 – ASSEMBLEA</p> <p>1. L'assemblea regolarmente costituita</p>
--	--

<p>rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.</p> <p>3. All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti degli amministratori:</p> <p>a) operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;</p> <p>b) operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato.</p> <p>4. La deliberazione di autorizzazione è approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale e comunque con il voto favorevole di almeno due soci diversi dalla Regione Piemonte.</p>	<p>rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.</p> <p>3. All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti degli amministratori:</p> <p>a) operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;</p> <p>b) operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato.</p> <p>4. La deliberazione di autorizzazione è approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale e comunque con il voto favorevole di almeno due soci diversi dalla Regione Piemonte.</p>
<p>Art. 11 – CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</p>	<p>Art. 11 – CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</p>
<p>1. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>2. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.</p> <p>3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; termine prorogabile dal Consiglio di Amministrazione fino a 180 giorni in presenza di:</p> <p>a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;</p>	<p>1. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>2. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.</p> <p>3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; termine prorogabile dal Consiglio di Amministrazione fino a 180 giorni in presenza di:</p> <p>a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;</p>

<p>b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.</p> <p>4. Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale e nella domanda siano specificamente indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>5. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</p> <p>6. L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p>	<p>b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.</p> <p>4. Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale e nella domanda siano specificamente indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>5. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</p> <p>6. L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p>
---	---

<p>d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.</p> <p>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.</p> <p>7. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.</p> <p>Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata ad una data successiva.</p> <p>Art. 12 – INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA - RAPPRESENTANZA</p> <p>1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>2. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da loro procuratori muniti di delega scritta.</p> <p>3. Le deleghe non possono essere rilasciate ad amministratori, sindaci e dipendenti della Società e ai membri degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società controllate.</p> <p>Art. 13 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dall'articolo 17.</p> <p>2. Il Presidente per la redazione del verbale è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, può scegliere due scrutatori fra gli Azionisti presenti.</p> <p>3. Spetta al Presidente dell'assemblea</p>	<p>d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.</p> <p>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.</p> <p>7. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.</p> <p>Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata ad una data successiva.</p> <p>Art. 12 – INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA - RAPPRESENTANZA</p> <p>1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>2. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da loro procuratori muniti di delega scritta.</p> <p>3. Le deleghe non possono essere rilasciate ad amministratori, sindaci e dipendenti della Società e ai membri degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società controllate.</p> <p>Art. 13 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dall'articolo 17.</p> <p>2. Il Presidente per la redazione del verbale è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, può scegliere due scrutatori fra gli Azionisti presenti.</p> <p>3. Spetta al Presidente dell'assemblea</p>
--	--

constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'assemblea e di attestare la validità dell'assemblea stessa.

Art. 14 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Tanto per la regolare costituzione dell'assemblea ordinaria, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge, fatta salva la maggioranza prevista dall'art. 10 comma 4, ultima parte.
2. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che per le deliberazioni di nomina e revoca dei liquidatori e le deliberazioni inerenti le modalità della liquidazione in relazione alle quali si applicano le maggioranze previste dalla legge.

TITOLO I AMMINISTRAZIONE

Art. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da cinque Consiglieri, incluso il Presidente, di cui tre nominati dalla Regione Piemonte a' sensi dell'art. 2449 cod. civ..
2. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominata dalla Regione Piemonte a norma dell'articolo 2449 C.C., nel rispetto della disciplina e degli indirizzi regionali in materia di nomine.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dalla Regione si provvede ai sensi dell'art. 2449 C.C.. I Consiglieri così nominati restano in carica per la durata del consiglio in cui sono entrati a far parte.
4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
5. Se nel corso dell'esercizio viene a

constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'assemblea e di attestare la validità dell'assemblea stessa.

Art. 14 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Tanto per la regolare costituzione dell'assemblea ordinaria, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge, fatta salva la maggioranza prevista dall'art. 10 comma 4, ultima parte.
2. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che per le deliberazioni di nomina e revoca dei liquidatori e le deliberazioni inerenti le modalità della liquidazione in relazione alle quali si applicano le maggioranze previste dalla legge.

TITOLO I AMMINISTRAZIONE

Art. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da cinque Consiglieri, incluso il Presidente, di cui tre nominati dalla Regione Piemonte a' sensi dell'art. 2449 cod. civ..
2. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominata dalla Regione Piemonte a norma dell'articolo 2449 C.C., nel rispetto della disciplina e degli indirizzi regionali in materia di nomine.
3. La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione. A tal fine chi presiede l'assemblea verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del consiglio di amministrazione e invita i titolari del potere di designazione a

mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.

Art. 16 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA, DI ONORABILITA' E DI INDIPENDENZA

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività svolta dalla società;
- c) attività di insegnamento universitario di

trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dalla Regione si provvede ai sensi dell'art. 2449 C.C.. I Consiglieri così nominati restano in carica per la durata del consiglio in cui sono entrati a far parte.

5. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

7. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.

Art. 16 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA, DI ONORABILITA' E DI INDIPENDENZA

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività svolta dalla società;
- c) attività di insegnamento universitario di

<p>preferenza in materie giuridiche o economiche;</p> <p>d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.</p> <p>3. L'amministratore delegato, ove nominato deve possedere i requisiti di professionalità e competenza richiesti al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Almeno la maggioranza dei Consiglieri non esecutivi deve possedere il requisito di indipendenza. Ai fini del presente statuto per Consiglieri non esecutivi si intendono i Consiglieri diversi dal Presidente e dagli amministratori delegati, se nominati. Ai fini del presente statuto il requisito di indipendenza si intende soddisfatto possedendo i seguenti requisiti:</p> <p>a) non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate e con i relativi amministratori esecutivi di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (art. 2399 comma 1, lettera c) c.c.);</p> <p>b) non essere collegati agli amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate dalle attinenze di cui all'art. 2399, comma 1, lett. b) c.c..</p> <p>5. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria.</p> <p>6. La verifica della sussistenza dei requisiti ed i conseguenti eventuali provvedimenti</p>	<p>preferenza in materie giuridiche o economiche;</p> <p>d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.</p> <p>3. L'amministratore delegato, ove nominato deve possedere i requisiti di professionalità e competenza richiesti al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Almeno la maggioranza dei Consiglieri non esecutivi deve possedere il requisito di indipendenza. Ai fini del presente statuto per Consiglieri non esecutivi si intendono i Consiglieri diversi dal Presidente e dagli amministratori delegati, se nominati. Ai fini del presente statuto il requisito di indipendenza si intende soddisfatto possedendo i seguenti requisiti:</p> <p>a) non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate e con i relativi amministratori esecutivi di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (art. 2399 comma 1, lettera c) c.c.);</p> <p>b) non essere collegati agli amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate dalle attinenze di cui all'art. 2399, comma 1, lett. b) c.c..</p> <p>5. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria.</p> <p>6. La verifica della sussistenza dei requisiti ed i conseguenti eventuali provvedimenti</p>
--	--

spettano al Consiglio di Amministrazione, sotto il controllo, ai sensi dell'art. 2403 c.c., del Collegio Sindacale.

Art. 17 – PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dalla Giunta Regionale.

2. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano di età.

3. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.

4. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
b) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;

c) presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

d) coordina l'attività e i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

e) esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente statuto.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Art. 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale o dal Comitato per il Controllo Interno.

2. L'avviso di convocazione, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, deve

spettano al Consiglio di Amministrazione, sotto il controllo, ai sensi dell'art. 2403 c.c., del Collegio Sindacale.

Art. 17 – PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dalla Giunta Regionale.

2. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano di età.

3. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.

4. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
b) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;

c) presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

d) coordina l'attività e i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

e) esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente statuto.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Art. 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale o dal Comitato per il Controllo Interno.

2. L'avviso di convocazione, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, deve

<p>essere inviato tramite posta elettronica, ovvero spedito tramite lettera raccomandata, corriere, telegramma, fax, ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.</p> <p>3. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con posta elettronica o fax da inviare almeno ventiquattro ore prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p> <p>5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>6. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p> <p>7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in teleconferenza o audio-conferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario. Per quanto qui non disposto si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6.</p> <p>8. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario, nominato dal Consiglio, anche al di fuori dei suoi componenti e dotato di dovuta idoneità professionale.</p>	<p>essere inviato tramite posta elettronica, ovvero spedito tramite lettera raccomandata, corriere, telegramma, fax, ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.</p> <p>3. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con posta elettronica o fax da inviare almeno ventiquattro ore prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p> <p>5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>6. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p> <p>7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in teleconferenza o audio-conferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario. Per quanto qui non disposto si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6.</p> <p>8. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario, nominato dal Consiglio, anche al di fuori dei suoi componenti e dotato di dovuta idoneità professionale.</p>
--	--

Art. 19 – POTERI – CARICHE SOCIALI

1. La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente. Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti nelle rispettive deleghe.

3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, le deliberazioni e le proposte relative a:

a) documenti di programmazione e del piano industriale della Società;

b) modifiche statutarie degli enti partecipati;

c) documenti di cui all'art. 5 comma 1 della legge regionale 26 luglio 2007 n. 17;

d) all'assunzione e dismissione di partecipazioni;

e) contratti di finanziamento o di garanzia che comporti l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

f) all'individuazione di eventuali obiettivi al cui raggiungimento condizionare una parte dei compensi di amministratori delegati in conformità alle linee di politica retributiva indicate dall'assemblea;

g) operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, come individuate dal Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate.

4. I soggetti delegati curano che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Società e riferiscono

al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e

Art. 19 – POTERI – CARICHE SOCIALI

1. La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente. Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti nelle rispettive deleghe.

3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, le deliberazioni e le proposte relative a:

a) documenti di programmazione e del piano industriale della Società;

b) modifiche statutarie degli enti partecipati;

c) documenti di cui all'art. 5 comma 1 della legge regionale 26 luglio 2007 n. 17;

d) all'assunzione e dismissione di partecipazioni;

e) contratti di finanziamento o di garanzia che comporti l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

f) all'individuazione di eventuali obiettivi al cui raggiungimento condizionare una parte dei compensi di amministratori delegati in conformità alle linee di politica retributiva indicate dall'assemblea;

g) operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, come individuate dal Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate.

4. I soggetti delegati curano che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Società e riferiscono

al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e

sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

5. Nei casi previsti dall'art. 10, comma 3, del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione per gli atti compiuti.

6. Il Consiglio istituisce un Comitato per il Controllo Interno determinandone la composizione e le attribuzioni.

7. Il Consiglio di Amministrazione promuove l'adozione di codici etici che regolamentino l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori. Il Comitato di Controllo interno ne verifica periodicamente lo stato di attuazione e applicazione e riferisce di eventuali violazioni al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale.

Art. 20 – DIRETTORE GENERALE – COMITATO DI DIREZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e/o un Comitato di Direzione determinandone la durata, le attribuzioni e il compenso nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia, e definendone, per quanto attiene al Comitato di Direzione, la composizione.

2. Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 16.

3. Il Direttore Generale ovvero un componente del Comitato di Direzione assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può

sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

5. Nei casi previsti dall'art. 10, comma 3, del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione per gli atti compiuti.

6. Il Consiglio istituisce un Comitato per il Controllo Interno determinandone la composizione e le attribuzioni.

7. Il Consiglio di Amministrazione promuove l'adozione di codici etici che regolamentino l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori. Il Comitato di Controllo interno ne verifica periodicamente lo stato di attuazione e applicazione e riferisce di eventuali violazioni al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale.

8. Qualora il consiglio di amministrazione debba procedere a nomine o designazioni in società controllate o a partecipazione pubblica maggioritaria deve verificare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15, c.3 e c.7 e art. 22, c.4 e c.6.

Art. 20 – DIRETTORE GENERALE – COMITATO DI DIREZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e/o un Comitato di Direzione determinandone la durata, le attribuzioni e il compenso nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia, e definendone, per quanto attiene al Comitato di Direzione, la composizione.

2. Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 16.

3. Il Direttore Generale ovvero un componente del Comitato di Direzione assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può

inoltre deliberare che venga attribuito nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti.

5. L'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 21 – COMPENSI

1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, tenendo conto che:

a) il trattamento retributivo lordo annuo onnicomprensivo sia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che degli amministratori esecutivi, se nominati, non può superare i limiti risultanti dalla normativa applicabile al momento della nomina con riferimento alle indennità spettanti al Presidente della Giunta Regionale;

b) ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il riconoscimento di un gettone di presenza nella misura e nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori esecutivi. Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dal Consiglio stesso con il consenso degli

Azionisti espresso in Assemblea.

3. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per

inoltre deliberare che venga attribuito nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti.

5. L'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 21 – COMPENSI

1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, tenendo conto che:

a) il trattamento retributivo lordo annuo onnicomprensivo sia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che degli amministratori esecutivi, se nominati, non può superare i limiti risultanti dalla normativa applicabile al momento della nomina con riferimento alle indennità spettanti al Presidente della Giunta Regionale;

b) ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il riconoscimento di un gettone di presenza nella misura e nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori esecutivi. Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dal Consiglio stesso con il consenso degli

Azionisti espresso in Assemblea.

3. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per

<p>l'esercizio del proprio ufficio.</p> <p>4. Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicati gli importi corrisposti agli amministratori e precisamente:</p> <p>a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio finanziario considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;</p> <p>b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;</p> <p>c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;</p> <p>d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.</p> <p>5. Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sul sito web della società.</p> <p>6. Il trattamento retributivo massimo complessivo spettante al Direttore Generale, ove nominato, non può eccedere quello riconosciuto ai Direttori Regionali della Regione Piemonte inclusa una quota legata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento gestionale, deve essere stabilito nel rispetto dei limiti ed in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.</p>	<p>l'esercizio del proprio ufficio.</p> <p>4. Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicati gli importi corrisposti agli amministratori e precisamente:</p> <p>a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio finanziario considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;</p> <p>b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;</p> <p>c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;</p> <p>d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.</p> <p>5. Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sul sito web della società.</p> <p>6. Il trattamento retributivo massimo complessivo spettante al Direttore Generale, ove nominato, non può eccedere quello riconosciuto ai Direttori Regionali della Regione Piemonte inclusa una quota legata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento gestionale, deve essere stabilito nel rispetto dei limiti ed in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.</p>
<p>TITOLO V COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>TITOLO V COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>Art. 22 – COLLEGIO SINDACALE</p> <p>1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, iscritti all'albo dei revisori contabili.</p> <p>2. Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 C.C.</p> <p>3. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dalla Giunta Regionale.</p> <p>4. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per</p>	<p>Art. 22 – COLLEGIO SINDACALE</p> <p>1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, iscritti all'albo dei revisori contabili.</p> <p>2. Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 C.C.</p> <p>3. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dalla Giunta Regionale.</p> <p><u>4. La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno</u></p>

<p>l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rinnovabili per non più di una volta.</p> <p>5. Non possono essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.</p> <p>6. Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>7. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>8. Il Collegio Sindacale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.</p>	<p><u><i>rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo. A tal fine chi presiede l'assemblea al termine delle operazioni di nomina verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Collegio sindacale e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia.</i></u></p> <p>5. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rinnovabili per non più di una volta.</p> <p><u><i>6. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità dei sindaci sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.</i></u></p> <p>7. Non possono essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.</p> <p>8. Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>9. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>10. Il Collegio Sindacale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.</p>
--	---

<p>TITOLO VI REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>Art. 23 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione o da un revisore legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.</p> <p>2. L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di contabile revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>3. La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti non deve essere legata alla Regione Piemonte da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>4. L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.</p>	<p>TITOLO VI REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>Art. 23 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione o da un revisore legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.</p> <p>2. L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di contabile revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>3. La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti non deve essere legata alla Regione Piemonte da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>4. L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.</p>
<p>TITOLO VII BILANCIO E UTILI</p> <p>Art. 24 – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.</p>	<p>TITOLO VII BILANCIO E UTILI</p> <p>Art. 24 – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.</p>

Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato. 3. L'organo amministrativo predispose il Bilancio Sociale.

Art. 25 – UTILI

1. Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 5% alla riserva legale;
b) la rimanenza a remunerazione del capitale o riserve, nella misura e con le modalità che sono determinate dall'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
3. I dividendi non riscossi nei termini di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII INFORMATIVA SOCIALE

Art. 26 – INFORMATIVA SOCIALE

1. Al bilancio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio.
2. Nella relazione al bilancio gli Amministratori devono altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, mediante la relazione sulla gestione, a dare informativa ai soci sulla composizione, funzionamento ed

Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato. 3. L'organo amministrativo predispose il Bilancio Sociale.

Art. 25 – UTILI

1. Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 5% alla riserva legale;
b) la rimanenza a remunerazione del capitale o riserve, nella misura e con le modalità che sono determinate dall'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
3. I dividendi non riscossi nei termini di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII INFORMATIVA SOCIALE

Art. 26 – INFORMATIVA SOCIALE

1. Al bilancio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio.
2. Nella relazione al bilancio gli Amministratori devono altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, mediante la relazione sulla gestione, a dare informativa ai soci sulla composizione, funzionamento ed

<p>articolazione organizzativa del Consiglio di Amministrazione, sui compensi e gli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la Società e i componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla composizione del capitale sociale e, se noti, sui poteri e sui diritti riconosciuti a particolari soci, anche tramite patti parasociali.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, nella relazione sulla gestione, a dar conto dei principali rapporti patrimoniali intercorsi tra la Società e i suoi soci.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della Società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio e consolidato e una sintetica informativa sull'andamento della società.</p> <p>5. Finpiemonte Partecipazioni presenta ogni anno al Presidente della Giunta regionale:</p> <p>a) il bilancio di esercizio, corredato da una relazione sulla gestione redatti ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile; b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle loro controllate.</p> <p>6. Devono essere inviati a tutti i soci:</p> <p>a) il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;</p> <p>b) il bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>7. Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti o estratto di essi, di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società</p> <p>8. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove richiesto da uno dei soci, a fornire al socio richiedente risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate; è altresì tenuto a fornire ai</p>	<p>articolazione organizzativa del Consiglio di Amministrazione, sui compensi e gli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la Società e i componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla composizione del capitale sociale e, se noti, sui poteri e sui diritti riconosciuti a particolari soci, anche tramite patti parasociali.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, nella relazione sulla gestione, a dar conto dei principali rapporti patrimoniali intercorsi tra la Società e i suoi soci.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della Società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio e consolidato e una sintetica informativa sull'andamento della società.</p> <p>5. Finpiemonte Partecipazioni presenta ogni anno al Presidente della Giunta regionale:</p> <p>a) il bilancio di esercizio, corredato da una relazione sulla gestione redatti ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile; b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle loro controllate.</p> <p>6. Devono essere inviati a tutti i soci:</p> <p>a) il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;</p> <p>b) il bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>7. Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti o estratto di essi, di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società</p> <p>8. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove richiesto da uno dei soci, a fornire al socio richiedente risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate; è altresì tenuto a fornire ai</p>
---	---

<p>consiglieri regionali le informazioni e i documenti richiesti nei limiti e con le modalità di cui all'art.19 dello Statuto Regione Piemonte.</p>	<p>consiglieri regionali le informazioni e i documenti richiesti nei limiti e con le modalità di cui all'art.19 dello Statuto Regione Piemonte.</p> <p>Art 27 – NORME SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA</p> <p>Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la società deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, in particolare, le seguenti informazioni:</p> <p>a) - gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;</p> <p>b) - il bilancio di previsione annuale;</p> <p>c) - il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;</p> <p>d) - l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;</p> <p>e) - l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;</p> <p>f) - i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;</p> <p>g) - l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica.</p>
<p>TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE Art. 27 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p>In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.</p> <p>TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI ART. 28 – NORMA DI RINVIO</p> <p>Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge</p>	<p>TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE Art. 28 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p>In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.</p> <p>TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI ART. 29 – NORMA DI RINVIO</p> <p>Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge</p>

<p>Visto per inserzione e deposito. Torino, lì</p>	<p><u>NORMA TRANSITORIA</u> <u>ART. 30</u> <u>In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 22 e in occasione del primo rinnovo del mandato, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti l'organo.</u></p> <p>Visto per inserzione e deposito. Torino, lì</p>